



BEA LEX

**Sicurezza ed Igiene del Lavoro**  
**Raccolta Normativa - 10<sup>^</sup> rev., anno 2001**

**Circolare 8 giugno 2001, n. 7.808 - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**CARRELLI ELEVATORI - RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ROVESCIMENTO ACCIDENTALE.**

*In G.U. del 26 giugno 2001, n. 146*

- Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
- Agli assessorati alla sanità delle regioni
- Alla provincia autonoma di Trento –  
Dipartimento servizi sociali – Servizi lavoro
- Alla provincia autonoma di Bolzano  
Agenzia provinciale prot. ambiente e tutela del lavoro
- All' I.S.P.E.S.L. - D.T.S.
- Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
- Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
- Ai costruttori di carrelli elevatori
- Agli utilizzatori dei carrelli elevatori
- Alle A.U.S.L.

Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.

In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori dai suddetti parametri), ma



BEA LEX

**Sicurezza ed Igiene del Lavoro**  
**Raccolta Normativa - 10<sup>^</sup> rev., anno 2001**

prevedibile.

Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3 <sup>1</sup>, del citato decreto n. 359/1999 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4 <sup>2</sup>.

L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto unico) - cd. "direttive di prodotto" - anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. 1 della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.

---

<sup>1</sup> 3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis

non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto."

<sup>2</sup> 1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente;

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale:

considerato che è necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore; viene riconosciuto alle norme in questione lo status di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine".

Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo – vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"), in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n. 89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 - *debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.*

Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire *i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessità di attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione di pericolosità così rilevata.*

Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:

sulla questione di cui in premessa, *vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione;*

sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;

sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni di legge;



**BEA LEX**

**Sicurezza ed Igiene del Lavoro**  
**Raccolta Normativa - 10<sup>^</sup> rev., anno 2001**

sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso sinora disponibili è rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999);

sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavoro mobili;

sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in servizio.

Si rammenta che, nelle more del completamento di dette azioni, si potrà continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano *un livello di sicurezza equivalente*.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare oggetto delle più ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.

Roma, 8 giugno 2001

Il direttore generale  
per lo sviluppo produttivo  
e la competitività  
del Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato  
Visconti

Il direttore generale dei rapporti  
di lavoro del Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale  
Ferraro

## NOTA

Le novità introdotte dal D.lgs 359/99 riguardano

- le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non,
- le attrezzature di sollevamento dei carichi (le attrezzature da sottoporsi a verifica periodica sono specificate nell'Allegato XIV).

All'art 7 - allegato XV viene stabilito che le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura stessa, adottando:

- una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di  $\frac{1}{4}$  di giro;
- una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre  $\frac{1}{4}$  di giro;
- qualsiasi altro dispositivo equivalente.

I dispositivi, che possono essere integrati all'attrezzatura stessa, *non sono obbligatori se l'attrezzatura è concepita per escludere qualsiasi ribaltamento.*

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo in caso di ribaltamento venga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo, **deve** venire installato un sistema di ritenzione (*come ad esempio, le cinture di sicurezza sui sedili dei carrelli elevatori*).

Sui mezzi mobili occorre installare, se non già esistenti i sistemi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata e inoltre:

- mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- *qualora considerazioni di sicurezza l'impongano*, di un dispositivo di emergenza che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
- dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità, quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente;
- per l'impiego notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e alla sicurezza;
- se il rischio di incendio è presente, devono essere adottati idonei dispositivi antincendio a bordo, se non disponibili nei luoghi immediatamente circostanti;
- le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- le attrezzature di lavoro telecomandate che possono comportare rischi d'urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano stati installati altri dispositivi per controllare il rischio d'urto.

D.lgs 359/99 - *TITOLO III*  
*Uso delle attrezzature di lavoro*

*Articolo 34 – Definizioni*

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono per:

- attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro;
- uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro quale, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
- zona pericolosa qualsiasi zona all'interno della quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

*Articolo 35 - Obblighi del datore di lavoro*

- a) mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate;
- b) attua misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
- c) sceglie le attrezzature in funzione dei rischi;
- d) provvede affinché le attrezzature siano:
  - installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
  - utilizzate correttamente;
  - mantenute e corredate da istruzioni d'uso;
- e) si assicura che solo personale autorizzato utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari.

*Articolo 36 – Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro*

Le attrezzature di lavoro devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nessuna innovazione nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica obbligatoria delle attrezzature.

*Articolo 37 – Informazione*

Dare informazioni e ogni istruzione d'uso necessaria ad un corretto e sicuro utilizzo delle attrezzature di lavoro.

*Articolo 38 – Formazione e addestramento*

Istruzioni d'uso e informazioni comprensibili ai lavoratori.

Adeguate formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro.

Addestramento specifico per gli operatori che utilizzano attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.



**BEA LEX**

**Sicurezza ed Igiene del Lavoro**  
**Raccolta Normativa - 10<sup>^</sup> rev., anno 2001**

Articolo 39 – Obblighi dei lavoratori

Devono:

- sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento;
- utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle informazioni e formazione ricevuti;
- aver cura delle attrezzature messe a disposizione;
- segnalare qualsiasi difetto o anomalia;
- non modificare le attrezzature di propria iniziativa.